

Consiglio Pastorale Diocesano-Statuto-Decreto 1984

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

L.V.D. LXXV (1984) pp.481-483

L.V.D. LXXII (1981) pp. 643-644

Dovendo adeguare al nuovo Codice di Diritto Canonico lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano;

Tenendo conto dell'esperienza precedente fatta in Diocesi;

A norma dei cann. 511-514 C.J.C.;

col presente ATTO

approviamo il nuovo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano, che è allegato al presente decreto. Esso sostituisce il precedente approvato il 6 novembre 1981.

Bergamo, 12 settembre 1984.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

STATUTO

Cap. I - Istituzione e compiti

Art. 1. È istituito nella diocesi di Bergamo il Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 2. Il CPaD dura in carica 5 anni.

Art. 3. Esso ha il compito di studiare temi e problemi pastorali diocesani, e di proporre al riguardo conclusioni operative.

Cap. II. I membri

Art. 4. A membri del CPaD possono essere chiamati soltanto i fedeli che sono in piena comunione con la Chiesa e che si distinguono per sicurezza di fede, per coerenza di vita cristiana, per prudenza, per capacità a rettamente adempiere il loro ufficio.

Art. 5. § 1 - I membri del CPaD devono essere rappresentativi dei chierici, delle persone consacrate, dei laici.

§ 2 - Tali membri saranno designati o mediante elezione, o in forza dell'ufficio che svolgono a livello di diocesi, o per scelta del vescovo.

§ 3 - Nello scegliere i membri si faccia in modo di ottenere, il più possibile, la rappresentanza della diocesi, delle varie condizioni sociali e professionali, del ruolo dell'apostolato sia come singoli, sia come associati.

Art. 6. I membri designati vengono tutti nominati dal vescovo.

Art. 7. Il vicario generale e i vicari episcopali fanno parte del CPaD senza diritto di voto.

Cap. III - Presidenza e funzionamento del CPaD

Art. 8. Presidente del CPaD è il vescovo.

Art. 9. § 1 - Nel suo compito di presidente il vescovo si avvale di un delegato, scelto da lui tra i vicari episcopali, e di due segretari pure dal lui nominati, udito il delegato.

§ 2 - Il delegato e i segretari costituiscono, sotto l'autorità del vescovo, la segreteria del consiglio.

Art. 10. Il CPaD viene convocato dal vescovo o dal suo delegato quattro volte all'anno in seduta ordinaria e, straordinariamente, tutte le volte che lo richiede il vescovo.

Art. 11. Spetta al vescovo proporre argomenti alla riflessione del CPaD, tenendo presente quanto è stato suggerito dai membri al delegato.

Art. 12. Il vescovo personalmente o attraverso il suo delegato presiede il CPaD, avvalendosi anche dell'opera di un segretario come moderatore.

Art. 13. Il CPaD esprime il suo parere, che ha solo valore consultivo, mediante il voto dei presenti nelle forme indicate dal regolamento.

Art. 14. I membri del CPaD non possono delegare ad altri il loro voto.

Art. 15. Spetta unicamente al vescovo rendere pubblico quanto è stato trattato dal CPaD.

Art. 16. I segretari, sotto la responsabilità del delegato, curano i lavori del CPaD, provvedono alla convocazione del CPaD, redigono i verbali delle riunioni.

Cap. V - Commissioni

Art. 17. Il CPaD per svolgere il proprio compito può costituire commissioni composte dai suoi membri che operano sotto la guida di un coordinatore scelto dal delegato.

Art. 18. Le Commissioni, nello svolgimento del loro compito, possono farsi aiutare da esperti che non hanno diritto di voto.

Cap. V - Decadimento dell'incarico e cessazione del CPaD

Art. 19. § 1 - I membri del CPaD cessano dal loro incarico per dimissioni accettate dal vescovo o per decadimento dall'ufficio, qualora vi appartengono a questo titolo.

§ 2 - Succede al loro posto, rispettivamente, il primo dei non eletti nella stessa categoria o chi subentra nello stesso ufficio.

Art. 20. Dopo quattro assenze ingiustificate un membro è considerato dimissionario, e cesserà dal suo ufficio dopo la decisione del vescovo o del suo delegato.

Art. 21. Il CPaD cessa quando la sede è vacante.

Cap. VI - Regolamento ed economia

Art. 22. Il regolamento del CPaD è preparato dalla segreteria ed è approvato dal vescovo dopo aver udito il parere del consiglio stesso.

Art. 23. La gestione economica del CPaD è iscritta nel bilancio della Curia.